

Tribunale di Treviso

R.G. N. 233/09

Il Giudice Delegato, dott. Antonello Fabbro,

a scioglimento della riserva di cui all'udienza di verifica dello stato passivo del 5/2/2013,

vista la domanda proposta da Banca [redacted] - cron. n. 72,

ritenuto che:

le domande presentate successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 101, 1° co l. fall. sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile (art. 101, 3° e/o 4° co. l. fall.);


lo stato passivo del fallimento J [redacted] s.p.a. fu dichiarato esecutivo il 16/3/2010; il termine di cui all'art. 101, 3°-4° co. è quindi scaduto il 30/4/2011,

la banca non contesta le allegazioni del curatore secondo cui fu avvisata tempestivamente "dell'intervenuta dichiarazione di fallimento tramite l'invio da parte della curatela della comunicazione ai sensi dell'art. 92 L.F. nonché della vendita del bene immobile gravato da ipoteca tramite numero due comunicazioni inviate dalla curatela alle quali l'Istituto di credito non ha mai risposto";

il tempestivo avviso ex art. 92 l. fall. è di per sé idoneo ad escludere che possa ritenersi non imputabile all'interessato l'adempimento degli incombenti idonei a far valere i propri diritti nel concorso;

inoltre si riserva che:

A) la banca sostiene di essere venuta a conoscenza del conferimento del bene ipotecato solo grazie alla relazione ex art. 567 cpc del not. Marchio, la quale reca la data del 6/10/2011. La presente domanda di insinuazione al passivo è stata depositata il 13/12/2012, quindi ben oltre il termine annuale - a decorrere dall'avvenuta conoscenza del fatto costitutivo del diritto da far valere nel concorso - comunque previsto dall'art. 101 l. fall. per le



insinuazioni tardive, né può ritenersi che la legge abbia inteso concedere al debitore supertardivo cui non è (in ipotesi) imputabile il ritardo un termine indefinito per proporre la domanda;

B) dalla documentazione depositata dal curatore all'udienza del 5/2/2013, in particolare dalle dichiarazioni della signora [redacted] amministratore unico della fallita, emerge che alla banca fu comunicata fin dal 4/10/2007, con lettera fax del dott. [redacted] l'operazione di conferimento del bene gravato da ipoteca nella (allora [redacted] s.r.l. (che mutò, come risulta dal verbale di assemblea dei soci 19/10/2007, in contestualità con il conferimento del bene, la denominazione in [redacted] s.r.l.) e che la banca venne a conoscere già all'epoca dell'intera operazione, posto che la [redacted] notificò a mani dei funzionari della banca il verbale di assemblea dei soci del 19/10/2007, tant'è che la banca proseguì il rapporto di conto corrente già in essere con la [redacted] s.r.l. con la [redacted] s.r.l., senza mutarne il numero identificativo;

conseguentemente difetta la prova che il ritardo sia dipeso da causa non imputabile al creditore e pertanto respinge la domanda.

Treviso,

6 febbraio 2013

Il Giudice Delegato



F A T T E comunicazioni fax
Treviso, 14-02-2013.

IL CANCELLIERE

Fallite

